



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Ordinanza n. 18
Del 15/04/2010

IL SINDACO

Visto il DPR 26/8/1993 n. 412 e s.m.i. con il quale sono state approvate le norme vigenti in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi energetici, in attuazione dell'art. 4 comma 4 L. 9/01/1991 n. 10;

Rilevato che il Comune di Sovico appartiene alla zona climatica "E", per la quale l'art. 9 del DPR 26/08/1993 n. 412 consente l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre fino al 15 aprile;

Considerato che l'art. 9 comma 2 del suddetto Decreto oltre a fissare i periodi normali per l'attivazione degli impianti termici e a precisare il numero massimo delle ore in cui tale accensione è consentita nell'arco della giornata, recita anche: "al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime";

Visto, inoltre, il successivo art. 10 in cui viene demandata al Sindaco, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, la possibilità di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

Rilevato che nell'ultima settimana si sono registrate temperature inferiori alla media stagionale per cui si rende opportuno autorizzare l'attivazione degli impianti al di fuori del suddetto periodo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 13/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata autorizzata l'attivazione degli impianti di riscaldamento, in deroga ai periodi previste dalla legge, stabilendo il solo vincolo che non sia superata la metà delle ore consentite a pieno regime, ossia per non più di 7 ore giornaliere;

Richiamato l'art. 9 comma 4 del DPR 26/08/1993 n. 412 che recita che: "la durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

DISPONE:

La possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento, presso gli edifici privati e pubblici per la durata di sette ore giornaliere, fatto salvo quanto previsto per gli edifici indicati nell'art. 9 comma 5 e 6 del DPR 412/1993, a decorrere dal 16 e fino al 30 aprile 2010, nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Sovico, lì 15 aprile 2010

IL SINDACO
Colombo Alfredo